

***Incontro sull'attività
dei Consigli di disciplina territoriali***

Andrea Gianasso

***le presenti slides sono da considerare appunti
predisposti per incontri con i
Consigli di Disciplina Territoriali***

***non rappresentano il parere ufficiale del CNI
sui vari argomenti***

RICHIAMI NORMATIVI

Riferimenti normativi

Art. 3, comma 5, lettera f) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14.09.2011, n. 148

Gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di **organi a livello territoriale**, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate **l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari** e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente

*("gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di **organi a livello territoriale**, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate **l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari**")*

- L'attribuzione ai nuovi Consigli di disciplina dei compiti di istruzione e di decisione dei giudizi disciplinari **non significa che sia stata sottratta agli Ordini la facoltà, o meglio il dovere, di vigilare sul comportamento dei propri iscritti**
- I Consigli di disciplina, sia per la loro specifica attività, sia per la suddivisione in "Collegi" formati da tre Consiglieri ai quali é delegata l'istruzione e la decisione dei singoli procedimenti, sono assimilabili a **veri e propri organi giudiziari** piuttosto che non a consigli di tipo assembleare.
- **Non é prevista, infatti, alcuna attività riguardante la trattazione dei giudizi disciplinari che sia svolta dal Consiglio nel suo insieme,** per cui eventuali riunioni di tutti i Consiglieri possono avere significato unicamente per quanto riguarda l'organizzazione interna e la scelta di criteri e metodi per lo svolgimento dell'attività

D.P.R. 07.08.2012, n. 137
"Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.09.2011, n. 148

- ART. 8 comma 1

Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

.....

- ART. 8 comma 10

Fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.

- ART. 8 comma 11

Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina.

I Regolamenti di legge

1. Regolamento per l'attività dei Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli ingegneri (Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537)
2. Regolamento per la designazione dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli ingegneri (Bollettino del Ministero di Giustizia del 30 novembre 2012)

***Regolamento per l'attività dei Consigli di disciplina
territoriali degli Ordini degli ingegneri***

Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537

Capo III - "*Dei giudizi disciplinari*"

articoli 43 ÷ 50

Regolamento per la designazione dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli ingegneri

Bollettino del Ministero di Giustizia del 30 novembre 2012

- I Consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti consigli territoriali dell'Ordine degli Ingegneri, nominati dal Presidente del Tribunale fra un numero di nominativi doppio rispetto a quelli da nominare
- **E' prevista l'articolazione interna in Collegi di disciplina, ciascuno con tre consiglieri.**
- Il Collegio di Disciplina, costituito da 3 membri, svolge le fasi di **istruzione e decisione** delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.
- **Il Consiglio di Disciplina opera in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti**

I Regolamenti interni dei singoli Consigli di disciplina

Sono rimessi alle valutazioni del Presidente del Consiglio di disciplina e possono essere oggetto di regolamentazione (a titolo di esempio):

- la formazione dei Collegi, con assegnazione dei consiglieri ai singoli Collegi di disciplina;
- la ripartizione dei consiglieri all'interno degli stessi;
- se prevedere Collegi fissi o meno;
- gli aspetti organizzativi e operativi dei Collegi di disciplina;
- l'assegnazione delle pratiche ai diversi Collegi secondo criteri prestabiliti che rispondano a criteri di funzionalità e di trasparenza;
- le modalità di comunicazione delle sanzioni all'Ordine, concordate con l'Ordine;
- ecc...

Attenzione: l'inserimento di norme che riguardano il procedimento modificando (o aggiungendo) obblighi, scadenze o altro, al Regolamento RD 2537/1925 può portare alla impugnazione della decisione

Redazione di Atti di indirizzo

Il CNI, in relazione all'attività dei Consigli di disciplina, ha provveduto ad emanare:

- **Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari**
- **Raffronto normativa / commenti**
- **Circolari**
- **Emissione di parere su richiesta degli Ordini**

componenti del Consiglio di disciplina della Sezione B dell'albo

- **Il numero dei candidati** della sezione B deve essere almeno doppio rispetto al numero dei consiglieri iscritti alla sezione B nel corrispondente Consiglio territoriale.
- **Il numero dei componenti** della sezione B dell'Albo deve essere almeno pari rispetto a quello presente nel corrispondente Consiglio territoriale.
- I giudizi disciplinari riguardanti i soggetti iscritti alla sezione B dell'Albo sono assegnati d'ufficio al Collegio giudicante composto da almeno un consigliere proveniente dalla sezione B dell'Albo.
- **In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'Albo**, i giudizi disciplinari riguardanti gli iscritti alla stessa sezione dell'Albo sono assegnati al Consiglio di disciplina **dell'Ordine territorialmente più vicino**, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla sezione B dell'Albo

cariche nei Consigli di disciplina

- Il Presidente del Consiglio di disciplina é il componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo. Quando vi sono componenti non iscritti all'albo, il Consiglio é presieduto dal componente con maggiore anzianità anagrafica.
- Il Segretario del Consiglio di disciplina é il componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo. Quando vi sono componenti non iscritti all'albo, le funzioni di Segretario sono svolte dal componente con minore anzianità anagrafica.
- Il Consiglio di disciplina opera in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti

L'assegnazione dei procedimenti ai Collegi di disciplina

- La formazione dei Collegi, con assegnazione dei consiglieri ai singoli Collegi di disciplina, la ripartizione dei consiglieri all'interno degli stessi e gli aspetti organizzativi e operativi dei Collegi di disciplina sono rimessi alle valutazioni del Presidente del Consiglio di disciplina
- E' importante peraltro che l'assegnazione delle pratiche ai diversi Collegi avvenga secondo criteri prestabiliti che rispondano a criteri di **funzionalità** e di **trasparenza**

conflitto di interesse

- Ove il componente del Collegio di disciplina si trovi in una condizione di conflitto d'interesse e non provveda spontaneamente ad astenersi, lo stesso potrà essere ricusato dal soggetto sottoposto al provvedimento disciplinare, secondo le modalità stabilite dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
- *Art. 51: specifica i casi in cui il Giudice ha l'obbligo di astenersi*
- *Art 52: specifica le modalità e i tempi per la ricusazione, non è perfettamente aderente al giudizio disciplinare (le "parti" non sono le stesse, si parla di "udienza", ecc...)*
- Spetta al Presidente del Consiglio di disciplina provvedere alla sostituzione del Consigliere in conflitto di interesse per la trattazione del relativo procedimento con altro componente il Consiglio di disciplina.

segnalazioni di violazioni del codice deontologico

- Le segnalazioni di violazioni del codice deontologico possono pervenire su esposti da parte di persone fisiche o giuridiche che vi abbiano interesse (cittadini, società, enti, ecc..) o su iniziativa del Procuratore della Repubblica.
- Qualsiasi segnalazione, esposto o comunque notizia di violazione o di possibile violazione in campo deontologico pervenga al Consiglio dell'Ordine deve immediatamente essere trasmessa al Consiglio di disciplina, non essendo nei poteri dell'Ordine decidere sulla sua eventuale irrilevanza o inammissibilità.
- Nel caso di lettere anonime, la decisione di dare eventuale seguito é rimessa al prudente apprezzamento del Consiglio di disciplina, previa verifica dei fatti esposti.

Valutazione delle segnalazioni pervenute

segnalazioni, esposti, esposti anonimi, ecc..

segnalazioni relative a comportamento scorretti non riferibili all'attività professionale

La professione deve essere eseguita rispettando tutte le norme di legge

Tuttavia il mancato rispetto del Codice Penale non é oggetto di sanzioni se non riguarda l'esercizio della professione (***R.D. n. 2537/ 1925, art. 43: Il Consiglio dell'Ordine è chiamato a reprimere, d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del Pubblico Ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione***)

il problema della "specchiata condotta morale"

L'art. 2 della legge n. 897/1938 dispone che “coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari”.

Con sentenza 30790, depositata il 30 dicembre 2012, la Corte di Cassazione ha stabilito che il requisito della “buona condotta” per l’iscrizione all’albo professionale (nella fattispecie degli psicologi) è un “ineludibile principio di carattere generale dell’ordinamento”, al di là di specifiche previsioni dei singoli albi.

(la sentenza riguardava un giovane dottore in psicologia per carenza del requisito della condotta moralmente irreprensibile, stante la sussistenza a suo carico di più di sessanta condanne penali nonché per l'esistenza di una condanna per esercizio abusivo della professione di psicologo)

procedimento disciplinare parallelo a procedimento penale

Nel caso di un procedimento disciplinare parallelo ad un procedimento penale, il procedimento disciplinare é autonomo e indipendente dal giudizio penale e, pertanto, può essere concluso senza necessariamente attendere l'esito dello stesso.

Prescrizione dell'azione disciplinare

La legge professionale degli Ingegneri non contiene disposizioni espresse sulla prescrizione dell'azione disciplinare. In analogia con quanto previsto per altre professioni regolamentate, si ritiene che potrebbe applicarsi il termine di prescrizione di cinque anni, che decorrono dal momento in cui si é verificata la condotta lesiva delle norme deontologiche.

Per analogia con la professione forense: 5 anni

Rilevabile d'ufficio

LA FASE ISTRUTTORIA

la verifica dei fatti

- Il presidente del Collegio, assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione.
- Nell'ambito dell'assunzione di informazioni, è opportuno che il presidente del Collegio di disciplina al quale è stato assegnato il procedimento, senta l'incolpato allo scopo di acquisire elementi atti a fornire opportuna informativa al Collegio.
- Per la convocazione dell'incolpato non sono previste procedure particolari. Può risultare utile chiedere all'incolpato una relazione sullo svolgimento dei fatti.
- Non è indispensabile che, in questa fase iniziale, sia redatto uno specifico verbale dell'incontro con l'incolpato; tuttavia – anche per futura memoria – il verbale va considerato opportuno.

audizione dell'incolpato

- Al termine delle verifiche preliminari l'incolpato deve essere convocato avanti al Collegio di disciplina per essere udito sulla situazione. Per tale convocazione non é prevista la notifica con ufficiale giudiziario, è quindi sufficiente una raccomandata A/R, una PEC o altro mezzo idoneo che garantisca comunque la prova dell'avvenuta ricezione
- Nel corso della riunione del Collegio, convocata secondo procedure prestabilite, il presidente espone i fatti e relaziona sull'audizione dell'incolpato e sulle informazioni ottenute sui fatti che formano oggetto di imputazione.
- L'incolpato, eventualmente assistito dal proprio legale e/o dal proprio esperto di fiducia, espone la propria versione dei fatti e svolge le proprie ragioni e difese, anche con eventuali memorie scritte.

fase finale dell'istruttoria: decisione in merito al fatto di dare o meno inizio a giudizio disciplinare

- Al termine della audizione, fatto uscire l'incolpato, il Collegio discute la situazione e decide se vi sia motivo per dare corso ad un giudizio disciplinare individuando, con riferimento al Codice deontologico, quali norme si possano ipotizzare violate.
- Il verbale della riunione, come tutti gli atti e i verbali riguardanti procedimenti disciplinari in ogni loro fase, é riservato e come tale deve essere conservato. Detto verbale deve contenere le dichiarazioni rese dal Presidente (con eventuale allegazione del rapporto scritto e degli atti e documenti prodotti) e le dichiarazioni fornite dall'incolpato, anche tramite l'eventuale difensore e/o esperto di fiducia, con allegazione degli ulteriori atti e documenti eventualmente prodotti.
- Ove il Collegio non ravvisi l'esistenza di fatti e circostanze disciplinarmente rilevanti, delibera il non luogo a procedere e l'archiviazione.

considerazioni sulla fase istruttoria

Si deve tener presente che la deliberazione che viene assunta dopo aver udito l'incolpato non implica alcuna decisione sul procedimento ma unicamente richiede di valutare se le circostanze che emergono dalle indagini eseguite dal Presidente e dalla audizione dell'incolpato implicano o meno la necessità di dare corso a giudizio disciplinare

Della fase istruttoria non deve essere data comunicazione alla Procura della Repubblica

LA FASE DECISORIA

prima fase del giudizio disciplinare nomina del relatore

- Con la decisione del Collegio di dare corso a giudizio disciplinare inizia la fase decisoria che comporta, come primo adempimento, la nomina da parte del Presidente del Collegio di uno dei tre componenti del Collegio come relatore
- Può essere relatore anche lo stesso Presidente
- Il relatore può a sua volta effettuare ulteriori indagini a carattere istruttorio e, quando ritiene che il procedimento sia sufficientemente istruito, ne informa il Presidente che fa citare l'incolpato a mezzo di ufficiale giudiziario a comparire dinanzi al Collegio di disciplina

avvertenza

- La citazione deve essere fatta ponendo un termine non minore di quindici giorni
- L'incolpato deve essere avvertito che può essere accompagnato da un legale e/o da un esperto di fiducia e deve poter presentare documenti a suo discarico
- Deve essere ricordata la necessità di rispettare il termine minimo a comparire di giorni 15, a pena di nullità della fase decisoria. Detto termine deve essere verificato con riferimento alla data di ricevimento dell'avviso da parte del destinatario e non a quello di spedizione

citazione dell'incolpato

- La citazione deve contenere:
 - ✧ l'indicazione dell'autorità procedente
 - ✧ l'indicazione del professionista incolpato
 - ✧ un riferimento sintetico ai fatti oggetto dell'imputazione
 - ✧ la formulazione dell'addebito che é stato identificato all'esito dell'attività istruttoria
 - ✧ l'indicazione della norma, ossia dell'articolo del codice deontologico che si ipotizza violato; tale indicazione deve essere chiara, puntuale ed inequivoca, affinché, nel rispetto del principio del contraddittorio l'incolpato possa approntare una difesa senza rischiare di essere giudicato per fatti diversi da quelli ascrittigli o diversamente qualificabili sotto il profilo della condotta professionale a fini disciplinari
 - ✧ l'indicazione della facoltà di avvalersi di un'assistenza legale e/o di un esperto di fiducia
 - ✧ giorno, ora e sede presso cui avrà luogo il dibattimento

la discussione del giudizio

Discussione del giudizio disciplinare

Nel corso della riunione di Collegio di disciplina nel corso della quale, dopo la relazione del relatore e lo svolgimento delle difese da parte dell'incolpato, il Collegio assume la decisione

Attenzione:

- *le sedute del Collegio di disciplina non sono pubbliche e le decisioni sono assunte senza la presenza degli interessati*
- *ove l'incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza*
- *per la validità della seduta devono essere presenti tutti i componenti del Collegio di disciplina*
- *il verbale della seduta non deve riportare se la decisione è stata presa all'unanimità o a maggioranza; tuttavia il componente del Collegio dissenziente può chiedere che sia messo a verbale il proprio motivato dissenso*
- *la decisione del Collegio di disciplina deve essere sottoscritta dal presidente e dal segretario del Collegio.*

avvertenza

- Nella seduta per la decisione di giudizi disciplinari:
 - nessun componente può entrare nella sala riunioni a trattazione avviata
 - nessun componente può uscire dalla sala riunioni fino a decisione assunta
 - nessun componente può astenersi, ma può solo votare a favore o contro
 - non é prevista la lettura del dispositivo in udienza

rinvii

- Non é prescritta, a pena di invalidità, la continuità della fase decisoria dopo la conclusione della discussione
- Il Collegio può, soltanto per l'assunzione della decisione, rinviare la riunione a data successiva
- Nel caso rinvii di carattere istruttorio conseguenti alla decisione di assumere ulteriori elementi o procedere a nuovi accertamenti l'incolpato deve essere avvertito tempestivamente e si deve procedere a nuova convocazione dello stesso avanti al Collegio di disciplina nelle forme regolamentari

le sanzioni

- La decisione del Collegio di disciplina può essere il non luogo a procedere, ove non si ritengano violate norme deontologiche, oppure l'irrogazione di una sanzione disciplinare
- Nel caso di violazioni accertate, le sanzioni che possono essere pronunciate sono le seguenti:
 - ✦ l'avvertimento
 - ✦ la censura
 - ✦ la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo massimo di sei mesi
 - ✦ la cancellazione dall'Albo

sanzioni commisurate ai vari aspetti di violazione al Codice Deontologico degli ingegneri italiani

Non è possibile stabilire in anticipo una correlazione fra una specifica violazione del Codice Deontologico e una sanzione specifica, posto che ciò violerebbe l'autonomia dei Collegi di disciplina nella decisione da assumere.

E' possibile una indagine statistica (già chiesta al Centro Studi CNI) sulle sanzioni applicate in rapporto agli articoli violati, indagine che può dare una indicazione, fermo restando l'assoluta autonomia dei Collegi nella decisione.

l'avvertimento

l'avvertimento, sanzione prevista per violazioni di lieve gravità, consiste in una comunicazione del Presidente del Consiglio di disciplina all'incolpato, nella quale viene dimostrato al colpevole quali siano le mancanze commesse, con l'esortazione a non ricadervi

non é prevista la notifica al colpevole con ufficiale giudiziario

la censura, la sospensione, la cancellazione dall'albo

Per violazione più gravi sono previste le seguenti sanzioni, con notifica al colpevole con ufficiale giudiziario:

- **la censura**, ossia una comunicazione del Presidente del Consiglio di disciplina con la quale le mancanze commesse sono formalmente dichiarate e in relazione alle quali viene espressa una nota formale di biasimo
- **la sospensione** dall'esercizio della professione per un tempo massimo di sei mesi
- **la cancellazione** dall'Albo

contenuto della sanzione

La decisione **deve indicare in maniera esclusiva i fatti e le motivazioni dell'addebito** secondo il principio della corrispondenza tra il dedotto ed il pronunciato, onde evitare il formarsi di ogni vizio di ultrapetizione, essendo precluso al Collegio di disciplina di irrogare una sanzione per una diversa qualificazione del fatto oppure modificare il fatto contestato

La decisione deve essere esposta **con linearità e sinteticità**, pur tenendo conto della necessità della completezza della motivazione

Su ogni specifico punto la decisione deve essere trattata in modo compiuto, **senza argomentazioni contraddittorie e facendo riferimento a fatti accertati e non a semplici presunzioni o sospetti.**

Devono inoltre essere indicati gli articoli delle norme deontologiche violate

prescrizioni formali importanti

La decisione del Collegio di disciplina deve contenere l'indicazione di:

- autorità emanante
- professionista incolpato
- oggetto dell'imputazione, contestazione degli addebiti ed elementi a discolta portati dall' interessato
- motivi su cui si fonda l'atto
- dispositivo, con la specificazione della sanzione inflitta;
- giorno, mese e anno in cui è stata pronunciata
- sottoscrizione del Presidente e del Segretario

notifica della decisione

Ogni decisione del Collegio di disciplina:

1.deve essere comunicata all'iscritto da parte del Presidente del Collegio di disciplina: se trattasi di avvertimento, il Presidente provvede ad inviare la lettera con la quale sono dimostrate al colpevole le mancanze commesse con l'esortazione e non ricadervi e, se trattasi di censura, sospensione o cancellazione dall'Albo, provvede a notificare la stessa al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario

2.deve essere comunicata senza indugio alla Procura della Repubblica, che potrebbe impugnare la stessa presentando ricorso al CNI

Nota: per quanto riguarda il punto 1, la lettera all'iscritto può essere inviata dal Presidente del Collegio di disciplina o, secondo la regolamentazione che si è data il Consiglio di disciplina, dal Presidente dello stesso Consiglio

Ogni sanzione deve inoltre essere comunicata al Presidente del Consiglio dell'Ordine territoriale, il quale provvede ai conseguenti adempimenti e alle comunicazioni e/o notifiche del caso

notifica dei provvedimenti definitivi di sospensione e cancellazione dall'albo

I provvedimenti definitivi, ovvero non impugnati, di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'albo vengono inviati dall'Ordine ai seguenti uffici ed enti:

- Corte di appello,
- Tribunale,
- Prefettura,
- Camera di Commercio avente sede nel distretto dell'Ordine,
- Ministero della Giustizia,
- Ministero degli Interni,
- Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
- Consiglio Nazionale,
- Consigli degli Ordini italiani,
- Procura della Repubblica.

ricorso per impugnazione del provvedimento assunto dal Consiglio di disciplina

Il ricorso avverso la decisione assunta dal Consiglio di disciplina, tramite uno dei Collegi di disciplina, deve essere proposto al CNI nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e in ogni caso da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

Il ricorso è presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato, ossia al Consiglio di disciplina istituito presso l'Ordine territoriale.

esecutività delle sanzioni

Le sanzioni sono immediatamente esecutive e il ricorso al Consiglio Nazionale non ne sospende automaticamente l'efficacia.

Peraltro, posto che l'incolpato può proporre con il ricorso al Consiglio Nazionale istanza di sospensione dell'efficacia della sanzione ex art. 3 DPR n.1199/1971, per un principio di opportunità giuridica, ***é comunque auspicabile che l'esecuzione delle sanzioni comminate venga differita alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito per la presentazione del ricorso, prevedendo che l'eventuale proposizione del ricorso stesso nei termini comporti la proroga del differimento dell'esecuzione della sanzione fino alla decisione del CNI.***

esecuzione delle sanzioni

Le sanzioni sono eseguite dal Consiglio di disciplina per quanto riguarda **l'avvertimento** e la **censura**.

I provvedimenti di **sospensione** e **cancellazione** dall'albo sono eseguiti dal Consiglio dell'Ordine, al quale la sanzione deve essere formalmente comunicata.

Tutte le sanzioni devono essere formalmente comunicate al Consiglio dell'Ordine per tutti i conseguenti adempimenti amministrativi (comunicazione a tutti i soggetti interessati e al CNI, inserimento nel fascicolo personale dell'iscritto, ecc..)

Tutte le decisioni dei giudizi di disciplina devono essere comunicate alla Procura della Repubblica, che deve poter presentare eventuale ricorso al CNI.

sanzioni derivanti da norme di legge

- Nel caso di **condanna alla reclusione e alla detenzione** il Consiglio di disciplina, *sempre tramite un Collegio di disciplina*, può disporre il provvedimento disciplinare di cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione, a seconda delle circostanze
- La sospensione ha sempre luogo quando sia stato emesso **ordine di custodia cautelare in carcere** e fino alla sua revoca (**la sospensione è comunque decisa da un Collegio di disciplina, senza bisogno di procedimento disciplinare**)
- Qualora si tratti di condanna tale da impedire l'iscrizione nell'Albo (**perdita dei diritti civili**) deve essere sempre ordinata la cancellazione dall'Albo, con le modalità di cui al punto precedente

reiscrizione dopo la cancellazione

Chi sia stato cancellato dall'Albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:

a) nel caso previsto dall'art. 46 RD n. 2537/1925, quando abbia ottenuta la riabilitazione giuste le norme del codice di procedura penale

b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'Albo

La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative; ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità del DM 1 ottobre 1948 (“Norme di procedura per la trattazione per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri”).

analogie e differenze rispetto al processo penale

Il procedimento disciplinare sotto alcuni aspetti richiama il procedimento penale, ma vi sono differenze sostanziali:

• **le finalità**, ricordando le finalità per cui sono stati istituiti gli Ordini e che distinguono gli Ordini dalle Corporazioni

Dalla sentenza della Cassazione Civile, Sezioni unite, 7 dicembre 2012 n. 222661, segnalata dall'Ordine di Fermo:

"...la ratio di questa disciplina della prescrizione si fonda su un impulso pubblicistico che domina il suddetto procedimento e sugli interessi di natura indubbiamente non privatistica che esso mira a tutelare" (così Cass., sezioni unite, 2 giugno 1997, n. 4902).

Il procedimento disciplinare, quindi, non è dettato a protezione dei professionisti **bensì a tutela della collettività**; l'interesse dei singoli iscritti si identifica con quello collettivo, tendendo a sanzionare (e, ove occorra, anche allontanare) chi non rispetta le regole deontologiche dettate e condivise dal corpo professionale".

(segue)

analogie e differenze rispetto al processo penale

- **l'assenza delle parti: non esistono parti in causa**, se un soggetto si ritiene danneggiato dall'operato di un professionista può agire per tutelare i propri diritti tramite la magistratura ordinaria (civile o penale).
L'Ordine professionale, tramite il Consiglio di disciplina, non tutela i diritti di singoli soggetti ma la collettività e, infatti, chi presenta un esposto può essere sentito dal Collegio di disciplina ma **non è parte in causa e, infatti, in caso non sia soddisfatto della decisione, non può ricorrere al C.N.I.**

Non esiste quindi tutta la parte del processo che contrappone le situazioni privatistiche dell'una e dell'altra parte.

- **non esiste il doppio ruolo di pubblico ministero e giudice delle indagini preliminari**, il Collegio di disciplina deve unicamente svolgere le indagini del caso per verificare se l'iscritto ("incolpato") abbia realmente violato il Codice Deontologico e decidere:
A) sulla instaurazione di un giudizio disciplinare o meno
B) sul non luogo a procedere o sulla applicazione di una sanzione.

analogie con il procedimento disciplinare a carico del consulente tecnico ausiliario del giudice

(Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile artt. 19, 20 e 21)

Art. 19. (Disciplina)

La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che **non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.**

Per il giudizio disciplinare è competente il comitato indicato nell'art. 14 *(competente per il giudizio disciplinare è lo stesso Comitato che decide sui professionisti da ammettere nell'albo dei consulenti tecnici. Il Comitato suddetto, ai sensi dell'art.13 delle Disposizioni di attuazione c.p.c., è presieduto dal Presidente stesso del Tribunale ed è composto dal Procuratore della Repubblica e dal Presidente dell'unione dei Professionisti ed Artisti, o meglio dai vari rappresentanti degli Ordini e Collegi professionali)*

**analogie con il procedimento disciplinare
a carico del consulente tecnico ausiliario del giudice**

(Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile artt. 19, 20 e 21)

- **Art. 20. (Sanzioni disciplinari)**

Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

1. l'avvertimento;
2. la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;
3. la cancellazione dall'albo.

**analogie con il procedimento disciplinare
a carico del consulente tecnico ausiliario del giudice**

(Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile artt. 19, 20 e 21)

- **Art. 21. (Procedimento disciplinare)**

Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta. Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dovere continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare. Il comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento è ammesso reclamo a norma dell'articolo 15 ultimo comma.

(Comitato formato dal Primo Presidente, Procuratore Generale della Corte d'Appello e da un Presidente di Sezione. Questo Comitato, a seconda della gravità della mancanza, può confermare le sanzioni disciplinari dell'avvertimento o della sospensione dall'albo dei consulenti per un periodo non superiore ad un anno, o, infine, della cancellazione dall'albo dei consulenti)

**Responsabilità del Consiglio di disciplina
e dei suoi componenti**

- possibilità per un iscritto sanzionato di ricorrere al CNI
- obbligo di motivare sempre le decisioni
- possibilità di essere coperti da una assicurazione (vedasi la Circolare CNI n. 309)

analogia con le responsabilità dei magistrati

Tralasciando l'ipotesi di dolo (danno arrecato intenzionalmente dal Magistrato), che non presenta particolari problemi in quanto perseguibile con gli ordinari strumenti del diritto penale (e unica ipotesi in cui il Magistrato risponde direttamente al pari dello Stato), il legislatore ha ritenuto necessario precisare quando ricorra **l'ipotesi di colpa grave**, identificandola in quattro ipotesi:

- a) la **grave violazione di legge** determinata da negligenza inescusabile;
- b) l'**affermazione**, determinata da negligenza inescusabile, **di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente (al di là di ogni dubbio) esclusa** dagli atti del procedimento;
- c) la **negazione**, determinata da negligenza inescusabile, **di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente** dagli atti del procedimento;
- d) l'**emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.**

Per quel che riguarda il “**diniego di giustizia**”, invece, esso avviene nel momento in cui il Magistrato si renda protagonista di **ritardi, rifiuti o omissioni nel compimento di uno o più atti del suo ufficio**, quando la parte poi, una volta scaduto il termine di legge, presenti istanza per ottenere il provvedimento (c.d. messa in mora), e dalla data di deposito in cancelleria di questa richiesta siano decorsi senza motivi giustificati trenta giorni

Le Circolari CNI
in materia di procedimenti disciplinari

Circolare CNI n. 151 / 2012

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del:

Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri a norma dell'articolo 8, comma 3, del Decreto del presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137

Circolare CNI n. 192 / 2013

- Istituzione Consigli di disciplina territoriali
- procedure e modalità di presentazione candidature per la nomina a componente del Consiglio di disciplina
- trasmissione modelli di presentazione candidatura e modelli di *curriculum vitae*

Circolare CNI n. 278 / 2013

Istituzione dei Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri - Regolamento approvato nella seduta del 23 novembre 2012

problemi applicativi - primi chiarimenti

- *principio generale della distinzione e separazione tra funzione disciplinare e funzione amministrativa, introdotto dalla riforma delle professioni (art.3, comma 5, lettera j), decreto-legge n.138/2011*

Circolare CNI n. 278 / 2013

- **funzione disciplinare** concretamente **esercitata dai Collegi di disciplina, ovvero da collegi composti da tre persone** (il testo dell'art.2, comma 3, del Regolamento è chiaro in tal senso)
- I **Collegi di disciplina ... sono deputati** a istruire e **decidere** sui procedimenti loro assegnati". Si passa da un collegio giudicante formato da - di regola - n.9/11/15 Consiglieri ad un collegio giudicante formato sempre da n. 3 Consiglieri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segretario.

In sintesi :

- *i Collegi di disciplina sono articolazioni interne dei Consigli di disciplina territoriali*
- *una volta formati, istruiscono e decidono in autonomia sui casi loro assegnati*

Circolare CNI n. 278 / 2013

- Possibilità di riunioni congiunte del Consiglio di disciplina per **attività di coordinamento**
- Spetta al singolo Consiglio di disciplina organizzarsi discrezionalmente, nel rispetto di criteri di efficienza e di efficacia dell'attività, anche alla luce del fatto che la normativa assicura al Consiglio di disciplina **autonomia organizzativa**, oltre che piena indipendenza di giudizio (art. 2, comma 4, del Regolamento di disciplina emesso dal Ministero della Giustizia)
- **Non possibile, per quanto detto sopra sulla composizione dei Collegi di disciplina, una adunanza di tutti i componenti del Consiglio di disciplina per affrontare e decidere una data questione disciplinare (come avviene in altri ambiti del diritto), "per evitare che l'intero consiglio di disciplina territoriale sia coinvolto nella istruzione e decisione di ogni singolo procedimento disciplinare".**

Circolare CNI n. 283 / 2013

- sentenza TAR LAZIO (Sezione prima) n. 8550/2013 - ricorso proposto dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici laureati avverso il DPR 137/2012 - rigetto - legittimità dell'autorizzazione ministeriale su tirocinio, formazione, regolamento consigli territoriali di disciplina - ruolo del Consiglio Nazionale degli Ingegneri
- la nuova disciplina interessa tutte le professioni e la materia disciplinare *"trova applicazione su tutto il territorio nazionale e per tutti gli Ordini professionali che hanno natura territoriale"*

Circolare CNI n. 283 / 2013

- Il fatto che ad alcuni Consigli Nazionali, fra cui il Consiglio Nazionale Ingegneri, sia rimasta attribuita la funzione disciplinare (senza creazione di un Consiglio di disciplina nazionale) è frutto del rispetto della riserva assoluta di legge di cui all'art. 108, primo comma, della Costituzione (a mente del quale "*le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge*") **che preserva la natura giurisdizionale di quei Consigli Nazionali che svolgono dette funzioni (quale è il Consiglio Nazionale Ingegneri)**
- Per questi ultimi non opera la distinzione tra funzione amministrativa e funzione giurisdizionale. La tesi è corroborata, ad avviso del TAR, sia dal parere n. 3169/2012 del Consiglio di Stato, sia a seguito delle osservazioni presentate dalle Commissioni Giustizia di Camera e Senato

Circolare CNI n. 292 / 2013

Istituzione dei Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri - nuovi problemi applicativi riscontrati - organismo competente per gli esposti riguardanti Consiglieri elenchi trasmessi al Presidente del Tribunale e al CNI - ulteriori urgenti chiarimenti

- l'organismo competente a trattare le segnalazioni disciplinari **riguardanti un consigliere del Consiglio dell'Ordine territoriale od un consigliere appartenente al Consiglio di disciplina territoriale appena insediato" è dunque la stessa: se ne deve occupare il Consiglio di disciplina territoriale operante presso quell'Ordine territoriale**

- a seguito del Regolamento di disciplina approvato dal CNI nella seduta del 23 novembre 2012 - *a partire dall'ultima tornata elettorale per il rinnovo dei Consigli degli Ordini* (v. la citata circolare CNI n.278/2013) - **non vi è più spazio per il trasferimento di una pratica disciplinare al Consiglio dell'Ordine viciniore.**

Circolare CNI n. 292 / 2013

- **qualunque segnalazione di carattere disciplinare** (sia che riguardi un Consigliere dell'organo direttivo dell'Ordine, sia che riguardi un componente del Consiglio di disciplina, nominato o da nominare, sia che riguardi un ex Consigliere oppure un semplice iscritto) **è di competenza del Consiglio di disciplina territoriale operante presso l'Ordine di iscrizione del professionista**
- norme varie sulle candidature per far parte del Consigli di disciplina

Circolare CNI n. 309 / 2014

Istituzione dei Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri - ulteriori problemi riscontrati - polizza assicurativa per i Consiglieri - individuazione dei componenti e formazione dei Collegi di disciplina - nuovi urgenti chiarimenti

- In linea con la scelta operata per sé medesimo, il Consiglio Nazionale ritiene che sia consentita la sottoscrizione, **a beneficio dei componenti del Consiglio di disciplina**, di apposita polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'espletamento della carica nel rispetto delle leggi vigenti, negli stessi termini della polizza attualmente prevista per i Consiglieri dell'Ordine territoriale/ del Consiglio Nazionale

Circolare CNI n. 309 / 2014

- il Presidente del Tribunale **deve nominare, contestualmente agli effettivi, anche i membri supplenti** del Consiglio di disciplina, sulla base dell'elenco delle candidature ricevute
- il Presidente del Tribunale, per quanto riguarda i membri supplenti, può discrezionalmente riguardare un numero di soggetti inferiore rispetto al numero dei consiglieri del Consiglio di disciplina (es. : fatto 15 o 11 il numero dei membri effettivi, limitarsi a indicare solo n. 5 membri supplenti)
- Tutto quello che non è disciplinato dal Regolamento di disciplina, riguardo gli aspetti organizzativi e operativi, è rimesso alle valutazioni discrezionali del Presidente del Consiglio di disciplina, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle indicazioni ministeriali

Circolare CNI n. 342 / 2014

Consigli di disciplina territoriali istituzione ed organizzazione - richiesta di istituire un unico Consiglio di disciplina per tre Ordini degli Ingegneri - art.5, comma g, del Regolamento di disciplina - approvazione del Ministero della Giustizia - trasmissione decreto

- il Ministero della Giustizia, a seguito del parere favorevole e dell'interessamento del Consiglio Nazionale, ha approvato la richiesta degli **Ordini degli Ingegneri di Belluno, Treviso e Venezia** di istituire un unico Consiglio di disciplina per tutti e tre gli Ordini, avente sede presso l'Ordine di Treviso

Circolare CNI n. 366 / 2014

Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari dinanzi ai Consigli di disciplina territoriali - richiamo della legge professionale aggiornata con le modifiche introdotte dalla riforma delle professioni e dal Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri, a norma dell'art.8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012 n.137 - considerazioni e commenti

invio agli Ordini delle

"Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari"

e del

"Raffronto Normativa/Commenti"

Incontro organizzato per la presentazione dei documenti in questione sabato 17 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 14.00, è convocata a Roma, presso la "sala Loyola" del "Centro Congressi Fontana di Trevi"

Circolare CNI n. 420 / 2014

Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri - impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio di disciplina per ragioni di salute - assenza di soluzione espressa - richiesta urgente di parere - risposta del Ministero della Giustizia datata 23 luglio 2014 - reintegrazione numerica dell'organismo e designazione di un Presidente temporaneo

Caso di un Presidente del Consiglio di disciplina impossibilitato a svolgere le funzioni per ragioni di salute, senza che siano state presentate le dimissioni.

(segue)

Circolare CNI n. 420 / 2014

Il CNI aveva quindi prospettato la soluzione basata sul richiedere al Presidente del Tribunale (qualora non vi fosse una *graduatoria* nell'elenco dei componenti supplenti) di indicare, **tra i supplenti nominati**, un consigliere che entri a far parte dei componenti effettivi. Una volta ristabilita la pienezza e integrità dell'organismo, la carica del Presidente del Consiglio di disciplina verrebbe poi ad essere individuata secondo gli ordinari criteri di legge (anzianità di iscrizione all'albo degli Ingegneri, oppure - in caso di membri esterni - anzianità anagrafica).

Ovviamente, al venir meno dell'impedimento transitorio del Presidente, il consigliere subentrato rientrerebbe nei ranghi dei componenti supplenti (si avrebbe, cioè, una ipotesi di "sostituzione temporanea").

*L'Ufficio III della Direzione Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia, dopo un riassunto della questione, ha affermato che la soluzione proposta dal CNI, basata su di una interpretazione analogica, **"appare, ad avviso di questo Ufficio, compatibile ed in linea con le previsioni di regolamento ed è in effetti necessaria, perché il corpo di norme non contempla la situazione considerata"**.*

Circolare CNI n. 497 / 2015

Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri - illecito commesso da componente del Consiglio di disciplina - competenza - parere del Ministero della Giustizia del 13/01/2015 considerazioni

La Circolare CNI 19/11/2013 n. 293 aveva dato come indicazione che, a parere del Consiglio Nazionale, "qualunque segnalazione di carattere disciplinare (sia che riguardi un Consigliere dell'organo direttivo dell'Ordine, sia che riguardi un componente del Consiglio di disciplina, nominato o da nominare, sia che riguardi un ex Consigliere oppure un semplice iscritto) è di competenza del Consiglio di disciplina territoriale operante presso l'Ordine di iscrizione del professionista"

Secondo il Ministero Vigilante - "l'interpretazione offerta dal Consiglio Nazionale appare, ad avviso di questa Direzione Generale, preferibile in quanto maggiormente coerente con i principi di riferimento".

**Pareri espressi dal CNI
su richiesta degli Ordini**

Ordine della Provincia di Forlì Cesena (candidature per nomina Consiglio di disciplina)

- **I criteri di scelta adottati** dal Consiglio per preselezionare i candidati **devono essere contenuti (e quindi già visionabili) nella relativa delibera** - da pubblicare sul sito Internet dell'Ente - adottata dal Consiglio dell'Ordine.
- **La delibera deve essere motivata:** l'art. 5, comma 1, del Regolamento di disciplina *"indica chiaramente che occorre affiancare una motivazione alla scelta dei nominativi da indicare al Presidente del Tribunale"*.
- **Tale motivazione dovrà essere menzionata sia sul sito Internet** dell'Ente, sia nella comunicazione dell'elenco al Presidente del Tribunale, a fini di trasparenza e pubblicità della scelta effettuata
- La pubblicazione dell'elenco di candidati sul sito Internet "mira a permettere a chiunque (in *primis* alla comunità degli iscritti, compresi i candidati non selezionati dall'Ordine) di visionare e valutare la qualità e l'esperienza dei professionisti indicati dal Consiglio dell'Ordine territoriale

Ordine della Provincia di Salerno

(iscritti morosi – società di ingegneria)

- gli iscritti, che non adempiono al versamento delle quote annuali di iscrizione, sono sospesi dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, **ma solo a seguito di formale e regolare procedimento avanti al Consiglio di Disciplina, avverso il quale è data la possibilità di ricorso, in sede giurisdizionale, davanti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo** ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio di Disciplina quando l'iscritto dimostri di aver pagato le quote dovute
- **Per quanto riguarda le società di ingegneria il procedimento disciplinare può essere attuato solo se le stesse sono iscritte all'albo** (STP secondo le nuove norme ex lege 183/2011) con riferimento all'art. 12 del Regolamento D.M. n. 34 del 08.02.2013 del Ministero della Giustizia: le modalità di attuazione sono uguali a quelle che riguardano i singoli professionisti (che possono essere incolpati anche personalmente, a seconda dei casi, secondo la valutazione del Collegio di Disciplina)

Ordine della Provincia di Messina

(revoca misura cautelari)

- **Revoca delle misure cautelari a carico di iscritti in precedenza sospesi dall'Ordine:** allo stato, non esiste giurisprudenza in materia e, quindi, ogni parere non può che essere espresso con riserva.
- Sono di competenze dei Consigli di Disciplina le sospensioni derivanti dalle condanne di cui all'art. 46 del Regolamento (e l'eventuale revoca delle stesse)
- Appare quindi corretto che l'Ordine trasmetta al Consiglio di disciplina tutte le pratiche relative a tali fattispecie e che, dal momento della trasmissione, **ogni iniziativa resti nella competenza del Consiglio di disciplina.**
- Le decisioni del Consiglio di disciplina devono essere comunicate all'Ordine il quale deve assumere, di conseguenza, i provvedimenti del caso
- Nello stesso modo, **la decisione della revoca di una sospensione deve essere assunta dal Consiglio di disciplina e comunicata all'Ordine,** che provvede ai conseguenti adempimenti.

Ordine della Provincia di Imperia

(rimborsi spese Consigli di disciplina – presenza ai Collegi)

- riguardo le spese, il comma 7 dell'art.2 del Regolamento di disciplina dispone espressamente che *"Le spese relative al funzionamento dei Consigli di disciplina territoriali... sono poste a carico del bilancio dei Consigli territoriali dell'Ordine"*.

E' la norma stessa, dunque, che ammette la possibilità di un rimborso delle spese, ovviamente se documentate.

- Di riunioni, infine, si può correttamente parlare - ai fini del quesito - solamente per quanto concerne il Collegio di disciplina.

E' evidente, in questo caso, che essendo *per legge* 3 i componenti del Collegio di disciplina, **devono essere presenti tutti e 3 per la valida costituzione del collegio.**

- Per quanto riguarda le riunioni dell'intero Consiglio di disciplina, la circolare CNI n. 278/2013 rileva che esiste la *"possibilità di riunioni plenarie a fini di coordinamento"*.

Ordine della Provincia di Pistoia

(pubblicità dei provvedimenti disciplinari)

- **Art. 61 del Codice in materia di protezione dei dati personali** (d.lgs. 30/06/2003 n.196): *"Rispetto a tale regime di conoscibilità dei provvedimenti disciplinari, che si fonda su rilevanti motivi di interesse pubblico, connessi anche a ragioni di giustizia e al regolare svolgimento dei procedimenti giudiziari, **non può ritenersi prevalente l'interesse alla riservatezza del singolo professionista**"*
- In quella occasione il Garante per la protezione dei dati personali ha inoltre aggiunto che : "La conoscibilità delle informazioni relative ai provvedimenti disciplinari **rende quindi lecita la loro divulgabilità**, anche tramite eventuali riviste, notiziari o altre pubblicazioni curati dal Consiglio dell'Ordine, **purché i dati siano esatti ed aggiornati, nonché riportati in termini di sostanziale correttezza**"

Ordine della Provincia di Varese (idem Ordine della Provincia dell'Aquila)

(fase istruttoria di competenza del Consiglio di disciplina nel suo insieme)

Viene affermato che l'art. 44 del R.D. n. 2637/1925 debba essere interpretato nel senso di assicurare la alterità fra Collegio che giudica in fase disciplinare con il rinvio a giudizio e Collegio che giudica in sede dibattimentale (fase decisoria)

Il Consiglio Nazionale ritiene che tale interpretazione non possa essere accolta, non essendovi perfetta analogia fra procedimento disciplinare e procedimento penale

Ordine della Provincia di Ferrara

(suddivisione del Consiglio di disciplina in Collegi)

- Il regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Ingegneri, nella seduta del 23 novembre 2012 e pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia del 30/11/2012, all'art. 7 comma tre prevede: "nei Consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti è prevista l'articolazione interna in Collegi composti ciascuno da tre consiglieri.
- L'ordine di Ferrara lamenta la illogicità della disposizione in quanto verrebbe a mancare la possibilità di un quarto collegio.
- La lettura della disposizione sopracitata collega strettamente il numero dei Consiglieri degli Ordini territoriali a quelli del Consiglio di disciplina. Dunque si ritiene che il Presidente del Consiglio di disciplina adotterà le opportune misure organizzative.

Ordine della Provincia di Taranto

(collaborazione fra Consiglio di disciplina e Consiglio dell'Ordine)

- Si richiede se le normali attività di segreteria possano essere richieste direttamente dalla presidenza del Consiglio di disciplina al personale di segreteria ovvero debbano essere portate preventivamente a conoscenza del Consiglio Territoriale dell'Ordine e fatte inoltrare.
- A parere di questo Consiglio gli atti e documenti e vieppiù le decisioni prese dal Consiglio di disciplina debbono essere trasmesse all'Ordine territoriale, essendo quest'ultimo l'organo che eventualmente modificherà lo status dell'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare, ovvero procedere alla protocollazione delle segnalazioni di violazione del codice deontologico.

Ordine della Provincia di Savona

(se chi ha fatto la segnalazione è parte nel giudizio disciplinare)

L'autore dell'esposto/ segnalazione disciplinare non è e non può essere considerato "parte" in causa : **parti del procedimento disciplinare** – davanti al Consiglio di disciplina - **sono solamente l'iscritto e la Procura della Repubblica** (davanti al CNI, qualora vi sia un ricorso contro un provvedimento disciplinare, alle parti citate si può aggiungere il Consiglio di disciplina che ha adottato la decisione).

Allo stesso modo, **il cd giudizio disciplinare non è una causa in senso tecnico** : il procedimento disciplinare è finalizzato ad accertare se è stato violato il Codice deontologico e se deve, di conseguenza, essere applicata una sanzione disciplinare.

Non bisogna, cioè, confondere "giudizio disciplinare" e giudizio civile oppure giudizio penale: nel nostro caso, chi ha fatto la segnalazione da cui poi, in ipotesi, è scaturita l'apertura di un procedimento, non è "parte" in senso tecnico del relativo procedimento disciplinare ; egli può soltanto ottenere che chi ha commesso la violazione, se ritenuto colpevole, sia sanzionato.

Ordine della Provincia di Ancona

(giudizio disciplinare contro ingegnere junior)

- Viene richiesto di rendere parere sull'organismo competente (Collegio di disciplina privo del componente Ingegnere iunior o Consiglio di disciplina territoriale più vicino) a valutare il fascicolo disciplinare concernente un iscritto Ingegnere iunior avente rapporti di conoscenza e di lavoro con il componente del Consiglio di disciplina territoriale iscritto alla sezione B dell'albo.
- Il comma 2 dell'art.5 del Regolamento prevede che "I giudizi disciplinari riguardanti i soggetti iscritti alla sezione B dell'Albo sono assegnati d'ufficio al Collegio giudicante composto da *almeno* un consigliere proveniente dalla sezione B dell'Albo".
- Sarà quindi il Presidente del Consiglio di disciplina territoriale, in applicazione dell'art. 6 del Regolamento di disciplina, *limitatamente alla trattazione di quel singolo procedimento*, a dover **disporre la sostituzione del Consigliere in conflitto di interessi con il componente supplente** appartenente alla sezione B dell'albo.

Ordine della Provincia di Cagliari

(iscritti morosi)

Si richiede parere sulla competenza a sospendere gli iscritti morosi.

In altri termini se la sospensione per mancato pagamento delle quote di iscrizione sia di competenza del Consiglio direttivo dell'Ordine ovvero del Consiglio di disciplina territoriale.

Si ricorda che l'art. 2, comma 2, della legge 3 agosto 1949 n. 536 che subordina la sospensione, **osservate le procedure del procedimento disciplinare.**

Da ciò consegue che l'organo deputato a tale procedura sia il Consiglio di disciplina territoriale.

Ordine della Provincia di Lecce

(iscritti morosi)

Si richiede se è possibile attivare il recupero forzoso nelle more della determinazione del provvedimento disciplinare.

Vale il principio generale della separazione delle funzioni amministrativa e disciplinare per cui è possibile ricorrere alla riscossione coatta prima dell'esito del procedimento disciplinare.

Si fa presente che l'apertura del procedimento potrebbe indurre l'iscritto a regolarizzare la propria posizione per evitare di essere soggetto al procedimento stesso.

Ordine della Provincia di Bari

(chi può impugnare una decisione del Consiglio di disciplina)

L'art. 48 del R.D. n. 2537/1925 dispone che “Le deliberazioni del Consiglio dell’Ordine” (oggi: del Consiglio di disciplina territoriale) “in materia disciplinare **possono essere impugnate**” (soltanto) **“dall’incolpato e dal Procuratore della Repubblica, in conformità dell’articolo 10 del presente regolamento”**”.

E’ bene sottolineare, infine, che all’interno del procedimento disciplinare i soggetti terzi (quale l’autore dell’esposto) **non sono e non possono essere considerati “parti” del procedimento**, potendo effettuare unicamente delle segnalazioni di avvenuta (in ipotesi) violazione del Codice deontologico, chiedendo all’Ordine – per il tramite del Consiglio di disciplina – l’adozione dei provvedimenti ritenuti di competenza (v. il precedente

Ordine della Provincia di Ferrara

(Presidente del Consiglio di disciplina in conflitto di interessi)

Il problema che si pone è quello di procedere alla sostituzione del Presidente del Consiglio di disciplina per il caso in questione (la normativa per l'esercizio della funzione disciplinare non prevede la figura del Vice Presidente o del Presidente supplente).

Nel caso che qui interessa, essendosi doverosamente astenuto il Presidente del Consiglio di disciplina, la possibile soluzione alla individuazione del Consigliere che temporaneamente svolgerà le funzioni del Presidente del Consiglio di disciplina, può rinvenirsi nella scelta del Consigliere più anziano come iscrizione all'Ordine, ovvero, se nel Consiglio vi sono Consiglieri non ingegneri, nel Consigliere più anziano come età.

Ordine della Provincia di Chieti

(sede operativa del Consiglio di disciplina)

Il Presidente del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine degli Ingegneri di Chieti chiede parere su una richiesta di un Presidente di Collegio che vorrebbe **trattare i procedimenti disciplinari assegnati al Collegio presso il proprio studio professionale** .

Il presidente del Consiglio di disciplina motiva accuratamente il suo dissenso, su cui concorda pienamente il C.N.I.

Si aggiunga solo che la funzione disciplinare è funzione istituzionale dell'Ordine e dunque **non può trovare collocazione se non nella sede dell'Ordine medesimo, fatto salvo previo ed eventuale diverso criterio adottato con regolamento dal Consiglio di disciplina.**

Deve comunque essere garantita la riservatezza.

Ordine della Provincia di Cagliari

(compenso per i componenti del Consiglio di disciplina)

In relazione alla richiesta in oggetto, circa la possibilità di prevedere un compenso per i componenti del Consiglio di disciplina territoriale, si rinvia al precedente parere CNI 15/04/2014, allegato.

Come si vede, è lo stesso Regolamento di disciplina approvato dal Consiglio Nazionale ad ammettere la possibilità di un rimborso delle spese, ovviamente se documentate.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla normativa, invece, ogni decisione – nel rispetto della legge e dei principi generali – è rimessa al prudente apprezzamento dell'Ordine degli Ingegneri.

Ordine della Provincia di Modena

(facoltà del Consiglio di disciplina di procedere d'ufficio)

Come in precedenza il Consiglio dell'Ordine territoriale poteva attivarsi autonomamente (*"d'ufficio"*) per porre in essere un procedimento disciplinare, adesso, nel mutato quadro normativo, questa stessa facoltà é data al Consiglio di disciplina.

Riguardo il secondo quesito ("Quesito B"), la vigilanza sugli iscritti resta compito del Consiglio dell'Ordine (l'attribuzione di compiti ai nuovi Consigli di disciplina *"non significa affatto che sia stata sottratta agli Ordini la facoltà, o meglio il dovere, di vigilare sul comportamento dei propri iscritti"*, è scritto nella Premessa delle *Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari*, allegate alla **circolare CNI n.366/2014**).

Unicamente **"i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari** riguardanti gli iscritti all'albo", ex art.8, comma 1, DPR 137/2012, sono oggi trasferiti ed assegnati ai Consigli di disciplina territoriali.

Ordine della Provincia di Verona

(domanda di cancellazione di un iscritto sottoposto a procedimento disciplinare)

Viene richiesto **se è possibile accettare la domanda di cancellazione di un iscritto che si trova sottoposto a procedimento disciplinare da parte del Consiglio di disciplina**, a seguito dell'esposto ("lo scorso anno") di una associazione privata "con riferimento alle vicende del Mose" e di cui aveva sollecitato notizie sullo stato della pratica anche il Ministero della Giustizia, procedimento fermo alla fase istruttoria in ragione del fatto che l'interessato "è all'estero" e non si è presentato alle richieste di convocazione.

Appare evidente – a livello di ricostruzione di carattere generale ed astratto - **che la richiesta di cancellazione dall'albo non può costituire un escamotage per sfuggire all'accertamento disciplinare dell'organismo preposto (se il procedimento è già iniziato).**

Ordine di Pistoia

(gestione economica dei Consigli di disciplina)

L'Ordine deve considerare il Consiglio di disciplina come un organo dell'Ordine che, come tale, deve essere messo in condizioni di operare, regolamentando al proprio interno i rapporti di natura economica, fermo restando che **non è possibile ipotizzare una piena autonomia finanziaria del Consiglio di disciplina.**

Le spese sono infatti poste a carico del bilancio del Consiglio dell'Ordine e seguiranno le ordinarie fasi della spesa, ivi compresa la fase autorizzativa: non appare pertanto possibile ipotizzare un trattamento dei rimborsi delle spese dei Consiglieri del Consiglio di disciplina distinto da quello previsto per i Consiglieri dell'Ordine.

QUESITI PRESENTATI AL CNI

Ordine di Fermo

Prescrizione dell'azione disciplinare

(Avvocati: la prescrizione dell'azione disciplinare è rilevabile d'ufficio Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 09.10.2013 n° 22950)

Ordine di Salerno

- Possibilità di aprire d'ufficio un procedimento disciplinare, in assenza di una formale "notizia disciplinare" ma a seguito di dinamiche endoprocedimentali, come nel caso in cui un esposto presentato nei confronti di un ingegnere si riveli infondato al punto da costituire violazione della norma di cui all'art. 13.2 e 13.3 del Codice Deontologico C.N.I.
- A chi vanno notificati i provvedimenti conclusivi (ARCHIVIAZIONE PRELIMINARE, art. 7 n. 2 del Regolamento del Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Salerno; NON LUOGO A PROCEDERE ovvero IRROGAZIONE SANZIONE DISCIPLINARE, art. 7 n. 15 del Regolamento del Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri di Salerno)?

Ordine di Bari

richiesta di chiarire definitivamente come il Consiglio sia una istituzione all'interno del Consiglio territoriale dedicata alla funzione disciplinare ma che non sia prevista in alcun modo una presunta autonomia di gestione amministrativa, essendo la stessa spettante solo al Consiglio territoriale.

Ordine di Roma

- se è applicabile, come sembra, anche al procedimento disciplinare a carico degli ingegneri l'orientamento, ormai da tempo prevalente, della Cassazione Civile - Sezione Unite (vedi in particolare la sentenza 09/10/2013 n. 22956 e il relativo commento, riportato in allegato 1) in base al quale, in relazione alla natura pubblicistica del procedimento disciplinare, la prescrizione è rilevabile d'ufficio in qualunque fase del procedimento stesso
- se in conseguenza di quanto sopra la prescrizione può essere pronunciata al termine della fase che si conclude con la decisione di rinviare o meno l'incolpato a giudizio disciplinare (R.D. n. 2537/1925 art. 44 comma 1)

Ordine di Catania

- in alcuni casi è stata inoltrato a questo Consiglio di Disciplina formale ricorso avverso a provvedimento (di archiviazione) da parte del soggetto istante: pur se in tutti gli atti e normative è chiaro il concetto, che però resta sottinteso, che il ricorso è proposto dal soggetto "incolpato" non pare chiaro a questo C.D.T. che il ricorso stesso sia escluso da parte dell'incolpante
- si chiede un chiarimento in merito se possibile con specifico riferimento all'articolo di legge che esclude questa possibilità. In qualche caso la richiesta è stata solo ipotizzata verbalmente ma non inoltrata formalmente
- Quanto sopra anche con riferimento al fatto che questo C.D.T. ha inserito tale "impossibilità" al ricorso da parte dell'incolpante nel corpo del proprio Regolamento e quindi si reputa essenziale la verifica del quesito posto

Ordine di Catania

- Procedimenti nei confronti dei soggetti morosi; la norma non prevede automaticamente la sospensione dall'Albo: infatti recita: "... il Consiglio **può** sospendere ..." ;
- vi sono altri passaggi che sono sfuggiti a questo C.D.T.? quali possono essere i criteri di scelta fra il "potere" ed il "dovere" procedere verso la sospensione?

Ordine di Fermo

Si rileva che l'art. 46 del R.D. 2537/1025 stabilisce che "qualora si tratti di condanna che impedirebbe l'iscrizione nell'albo ex art 7 del presente regolamento in relazione all'art 28 parte prima della legge 08/06/1874 n, 1938, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo"; il citato art. 28 parte prima prevede la cancellazione dall'albo nei casi di condanna ad una **pena maggiore del carcere** e a quella dell'interdizione speciale dall'esercizio della professione.

In relazione alle sostanziali modificazioni intervenute nel frattempo nella legislazione penale, non si è in grado di stabilire quali pene o reati attuali corrispondano alle pene maggiori del carcere.

Si rileva peraltro che le norme relative all'Ordinamento della professione forense (L. 247/2012 - art 17) per la situazione in questione fanno riferimento alla condanna per i reati di cui artt 372,373,374,374-bis,377,377-bis, 380 e 381 c.p. e all'art 51 comma 3-bis del c.p.p.

Ordine di Monza Brianza

La tutela legale e assicurativa dei componenti i Consigli di Disciplina nell'ambito dell'attività non è mai stata chiarita

Invito al CNI ad esaminare il problema e predisporre un testo di Polizza Assicurativa che garantisca l'attività svolta dai componenti dei Collegi di Disciplina e di conseguenza dall'intero Consiglio di Disciplina

Richiesta di ricevere una documentazione che serva per definire con il broker assicurativo dell'Ordine, una Polizza che lasci tranquilli tutti i componenti dei Consigli di Disciplina Territoriali

Ordine di Perugia

Abbiamo esigenza di sapere, in ragione delle domande avanzate da alcuni degli iscritti a questo Ordine, la modalità attraverso la quale poter accedere al **Gratuito Patrocinio** per un eventuale difesa in sede di procedimento disciplinare innanzi a questo Consiglio di Disciplina e segnatamente si chiede di poter illustrare o indicare:

- I soggetti ammessi (e quindi i requisiti da possedere in sede di richiesta);
- L'organo a cui inoltrare la domanda;
- La modulistica qualora esistente (si potrebbe ipotizzare di dare una completa informazione a tutti gli iscritti di questo ordine anche tramite pubblicazione nel ns. sito);
- Ogni altro eventuale requisito e/o presupposto per inoltrare la domanda all'Organo competente.

Ordine di Taranto

- Questo Consiglio di Disciplina ha per tempo segnalato al Consiglio dell'Ordine di Taranto la necessità di provvedere a recepire ed approvare il nuovo codice deontologico degli ingegneri italiani del 2014 ai sensi dell'art. 23 lettera b del suddetto codice.
- La suddetta mancata ratifica evidentemente non consente di uniformare il comportamento dello scrivente alle mutate indicazioni assunte a livello nazionale.
- Poiché ad oggi non si è avuto ancora alcun riscontro ai riguardo, il Consiglio di disciplina, nella seduta del 7 maggio 2015, ha ritenuto, a tutela del proprio lavoro, di dovere segnalare l'anzidetta circostanza a codesto Consiglio Nazionale e comunicare altresì che, nelle more del suddetto recepimento, sentito il parere del Giudice Dott. Vito tenore, si sta applicando il codice deontologico del 2006.

Ordine di Trapani

Quesito n. 1

Le riunioni dei Collegi, se riservate solo ai componenti dello stesso , devono **obbligatoriamente** essere tenute nella sede dell'Ordine o possono essere tenute in altre sedi e località (es. lo studio di uno dei componenti). Chiaramente ciò non dovrà comportare un aggravio di rimborsi per trasferta.

Quesito n. 2

Nel caso di delicati casi di carattere penale (es. colleghi sospesi da Amministrazioni, denunciati per collusioni mafiose ed altro) ove il rispetto delle procedure e della modalità di acquisizione degli atti diventa sostanziale, **la nomina di un consulente legale esterno** da chi deve essere autorizzata? Dal presidente del collegio, dal presidente del CdT, dal Presidente del consiglio dell'Ordine ? Da chi farsi autorizzare e come il relativo impegno di spesa?

Ordine di Trapani

Quesito n. 3

Questione annosa dei morosi.

Nel caso di morosi acclarati (diversi anni di morosità) in quanto già invitati più volte a regolarizzare la posizione (PEC, E-mail, convocazioni ed audizioni personali) risulta necessario istruire il procedimento in tutte le sua fasi compresa la citazione con Ufficiale Giudiziario o visto che la norma prevede già che tale mancato adempimento comporta la sospensione dall'albo, si può procedere direttamente alla sospensione?

La stessa va statuita dal Collegio e trasmessa al Presidente del consiglio dell'Ordine che la notifica all'interessato?

Ordine di Trapani

Quesito n. 4

Viste la enorme responsabilità che si assume nel caso dell'applicazione di pesanti provvedimenti disciplinari quale è la tutela patrimoniale e giuridica di noi componenti?

Perché non si pensa ad una assicurazione con una unica compagnia a livello nazionale e non a macchia di leopardo con condizioni diverse per ogni CdT.

Quesito n. 5

Viste le ormai magre casse degli Ordini perché non aumentare la quota annuale di una minima cifra , anche € 10 , con la destinazione specifica alla voce di bilancio destinata al funzionamento del CDT ?

Ciò consentirebbe di impinguare la voce di bilancio destinata al funzionamento del CDT eliminando incomprensioni fra CDT e Consiglio dell'Ordine che si muove in spazi economici ristretti.

Ordine di Trento

... atteso che spesse volte non riusciamo a notificare/comunicare con alcuni colleghi anche per convocarli l'avvio di eventuali procedimenti disciplinari, chiediamo se la mancata attivazione della PEC da parte di questi colleghi, già molte volte sollecitata dall'Ordine, costituisce infrazione disciplinare.

Ordine di Trento

1. In caso di successione di norme deontologiche, vanno applicate quelle vigenti al momento del fatto o quelle eventualmente diverse vigenti al momento del giudizio disciplinare?
2. E' ammissibile la ricusazione dell'intero Collegio disciplinare unitariamente considerato?
3. Termini di prescrizione dell'azione disciplinare. In particolare deve prevedersi un termine perentorio per l'inizio del procedimento?
4. E' applicabile il principio del *ne bis in idem* ("non due volte per la medesima cosa") nel giudizio disciplinare? In caso di risposta negativa, si deve revocare il provvedimento di archiviazione ovvero avviare nuovo procedimento?

Ordine di Trento

5. Se sia stata irrogata sanzione disciplinare intraprocedimentale, (ossia i meri atti amministrativi, non aventi valenza provvedimento, emanati nel corso dell'iter procedimentale, quali pareri, proposte, accertamenti tecnici, ecc.) il procedimento principale può proseguire?

6. Indipendenza del procedimento disciplinare dal procedimento penale in corso. C'è uniformità di disciplina fra i vari Consigli? Premesso che presso il Consiglio di disciplina di Trento vale la regola appresso formulata, si chiede di sapere come si comportino gli altri Ordini.

«1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione».

Ordine di Trento

7. In caso di comunicazione da parte dell'Autorità giudiziaria di una condanna penale ad un iscritto all'Ordine, deve ritenersi obbligatoria l'apertura di un procedimento disciplinare?

8. Deve darsi seguito alle segnalazioni anonime?

9. Assicurazioni per responsabilità patrimoniale, tutela legale e errori/omissioni. Ritiene il CNI di comunicare al nostro Ordine le coperture contrattate da altri Ordini, per assicurare uniformità di copertura?

Si chiede se non ritenga il CNI di invitare l'INARCASSA ad omettere di segnalare omessi versamenti o segnalazioni da parte di ingegneri impiegati a tempo pieno presso imprese private o enti pubblici, che non svolgano altra attività.

Ordine di Trento

Si chiede se il CNI possa redigere un massimario delle decisioni relative alle violazioni disciplinari, eventualmente rispettando il diritto alla riservatezza.

Se un ingegnere dipendente di un ente pubblico incorre, nello svolgimento di attività propria dell'ente, in una violazione prevista sia dal Codice deontologico dell'Ordine sia dal Codice deontologico dell'ente di appartenenza, si chiede se il Consiglio di disciplina dell'Ordine debba avviare procedimento ovvero rimettere gli atti per competenza all'organismo disciplinare dell'ente.

Ordine di Verona

- caso di un Ingegnere, dipendente di azienda pubblica o privata, che viene posto sotto inchiesta dalla Procura della Repubblica per reati commessi nell'ambito delle sue funzioni di Dirigente Aziendale, reati che non sembrano contemplati dal nostro codice di disciplina che colpisce i comportamenti negativi in campo professionale
- caso di un ingegnere, libero professionista o dipendente, che commette reati afferenti la vita civile o familiare, reati che anche in questo caso non sono sembrano contemplati dal nostro codice di disciplina che colpisce i comportamenti negativi in campo professionale.

- Ordine di Terni: richiesta di una giornata di incontro sui procedimenti disciplinari
- Ordine di Bari: richiesta di rendere annuale l'incontro del CNI con i Consigli di disciplina
- Ordine di Cagliari: richiesta di incontro per uniformare l'approccio nella trattazione degli stessi fra i vari ordini provinciali.
- Ordine di Palermo: richiesta di incontro dei Consigli di disciplina in occasione del Congresso Nazionale
- Ordine di Trapani: perché non costituire una Consulta dei Presidenti dei CDT a livello nazionale o almeno Regionale al fine di evitare che il confronto fra di noi si limiti ad un insufficiente velocissimo incontro di 4 ore (che eliminati i convenevoli si riducono a 3) una volta all'anno?

FINE

grazie per l'attenzione